

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 11 ottobre 2021, n. 202

Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di competenza provinciale, alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune di Candela (FG), località "Serra Giardino";
- una Cabina di Consegna da realizzarsi all'interno del campo fotovoltaico;
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300 metri;
- una Cabina di Sezionamento da collegare in entra - esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990;
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Sezionamento alla esistente Cabina Primaria "Ascoli Satriano" di lunghezza pari a circa 5.500 metri;

Società proponente Blusolar Energia S.r.l., con sede legale in Pescara (PE), alla via Caravaggio 125, P.IVA 02222180685.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e

- all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
 - visto l’art. 2 comma 2 bis della L.R. n. 17/2007 introdotto dalla L.R. n. 33/2021 a mente del quale “... *nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge...*”.

Rilevato che:

- la Società **Blusolar Energia S.r.l.**, in data 02.05.2019, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, acquisita al prot. n. 22929 del 02.05.2019 della Provincia di Foggia, relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza in DC pari a 8,096 MWp e potenza in AC pari a 6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Candela (FG), località “Serra Giardino”, e delle opere e infrastrutture connesse;
- la Società Blusolar Energia S.r.l. ha presentato, in data 08.05.2019, istanza telematica di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo impianto;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2943 del 10.07.2019, effettuata la verifica formale sulla documentazione inviata e sui documentitrasmessi mediante procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it, ha trasmesso comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza;

- in ordine alle opere di connessione, con nota prot. P0372078 del 07/08/2019, il Gestore di Rete, e-distribuzione S.p.A., ha comunicato alla società Proponente il proprio benestare in relazione al preventivo di connessione (cod. rintracciabilità 178560821), accettato incondizionatamente dalla società istante in data 21/02/2019, e al Piano Tecnico delle Opere di connessione dell'impianto alla rete di e-distribuzione, redatto dal Proponente, secondo cui l'impianto in oggetto sarà collegato alla Cabina Primaria "Ascoli Satriano", previa realizzazione di una nuova cabina di consegna e richiusura sulla linea Fantini;
- la Società Blusolar Energia S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 3376 del 13.08.2019 ha chiesto una proroga di 30 giorni per il deposito della documentazione richiesta da questa Sezione con nota prot. n. 2943 del 10.07.2019;
- la società istante, in riscontro alla richiesta di integrazione della scrivente Sezione, con nota pec del 06.11.2019, acquisita al prot. n. 4618 del 07.11.2019, ha provveduto al deposito della documentazione richiesta ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. 4127 del 31.01.2020, ha comunicato parere del Comitato VIA, con il quale ha espresso "PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni:
 1. *Rendere attestazione della inter-distanza tra i moduli nella posizione orizzontale*
 2. *Rendere attestazione circa le dimensioni reali dei moduli fotovoltaici*
 3. *Considerato che l'impianto è localizzato entro un comparto dell'area industriale che non presenta segni di infrastrutturazione, si prescrive che il progetto venga integrato con un elaborato planimetrico che il comune deve adottare, ai sensi dell'art.36 del R.E., quale strumento attuativo del comparto destinato alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.*

Tale strumento attuativo dovrà contenere:

 - a) *Lo schema direttore della rete viaria, da realizzarsi entro le aree dichiarate nella disponibilità del proponente, con la previsione delle connessioni con la rete esistente, se possibile integrata con lo schema attuativo adottato per l'area industriale ASI attigua.*
 - b) *La variante del layout del sottocampo più esteso con le seguenti modifiche:*
 - *Arretramento per una profondità di 100 mt rispetto ai lati est e ovest. Tali fasce di arretramento dovranno essere interessate da interventi di forestazione urbana con essenze arbustive e linee di piantumazione d'alto fusto da collocarsi in filari ai lati est ed ovest quali schermi visivi rispetto al centro abitato di Ascoli Satriano e alle strade laterali;*
 - *Realizzazione di una fascia centrale libera, nord – sud di larghezza non inferiore a 100 mt con funzione di fascia tampone con la medesima dotazione di vegetazione delle fasce laterali;*
 4. *Comune dovrà adottare in allegato al predetto schema pluviometrico, un atto di indirizzo vincolante, attraverso cui fissare il limite percentuale delle aree da destinare ad impianti per la produzione di energia da fonte fotovoltaica su suolo, rispetto all'intera superficie dell'area di competenza."*
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 3866 del 01.06.2020, effettuata la verifica formale della documentazione integrativa trasmessa e riscontrando ulteriori anomalie formali, ha trasmesso ulteriore comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza;
- la società istante, in riscontro alla richiesta di integrazione della scrivente Sezione, con nota pec del 01.07.2020, acquisita al prot. n. 4704 del 02.07.2020, ha provveduto al deposito della documentazione richiesta ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- la società Blusolar Energia S.r.l., inoltre, con nota pec del 17.07.2020, acquisita al prot. n. 5087 del 20.07.2020 ha trasmesso "Piano Economico Finanziario" e la sua relativa asseverazione;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 6074 del 07.09.2020, ha comunicato

alla società istate che dal punto di vista tecnico- amministrativo, l'istanza relativa all'impianto fotovoltaico in oggetto, è da considerarsi completa e quindi, procedibile, fermo restando l'acquisizione di alcuni documenti indicati nella stessa nota, tra cui il "Piano Economico Finanziario", in quanto l'elaborato inviato a mezzo pec, con nota del 17.07.2020 è redatto su importo differente rispetto all'importo complessivo del "Quadro Economico" trasmesso;

- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 40580 del 25.09.2020, acquisita al prot. n. 7995 del 10.11.2020, ha convocato *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 LR 11/2001 - art. 14 c.4 e art. 14-ter Legge 241/90 e successive modificazioni – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s e successive modificazioni, per il giorno 08 Ottobre 2020 alle ore 11.00 presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia - via Telesforo, 25 piano III, la prosecuzione della conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto"* invitando ogni Amministrazione/Ente convocato *"ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa"*;
- questa Sezione, con nota prot. n. 6885 del 06.10.2020, ha ribadito quanto comunicato con la nota prot. 6074 del 07.09.2020, ovvero la completezza dell'istanza, fermo restando la necessità di acquisire il "Piano Economico Finanziario" e la sua relativa asseverazione poiché lo stesso elaborato costituisce *"condizione necessaria per la convocazione della Conferenza della Conferenza"*. Contestualmente, la Sezione, ha ribadito che *"la conferenza di Servizi, ai fini A.U., in conformità con le previsioni normative vigenti, fermo restando la valutazione in merito al procedimento di VIA, incardinate presso codesta Provincia, dovrà essere condotta da codesta Autorità Competente, facendo confluire il procedimento di Autorizzazione Unica nel procedimento unico"*;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. 7009 del 07.10.2020, ha comunicato di non poter partecipare in presenza alla conferenza di servizi per il giorno 08.10.2020, ribadendo che, nel caso specifico, non può considerarsi maturato alcun silenzio assenso, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 Legge 241/90 e s.m.i., stante la richiesta di integrazioni formulata con la nota prot. n. 6885 del 06.10.2020;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 42740 del 07.10.2020, ha comunicato che *"la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 40580 del 25.09.2020 per il giorno 08 Ottobre 2020 alle ore 11.00 presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia - via Telesforo, 25 piano III, viene rinviata a data da destinarsi, in attesa di acquisire ulteriori pareri dei soggetti invitati alla Conferenza"*;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 7456 del 09.10.2020, ha riscontrato la nota di Convocazione della Conferenza di Servizi, rilasciando parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione per una serie di criticità archeologiche dettagliatamente riportate nel parere allegato prot. n. 2556 del 13.03.2020;
- la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 04.11.2020, acquisita al prot. n. 7846 del 05.11.2020, ha trasmesso sollecito all'Autorità Competente, al fine di indire quanto prima la Conferenza di Servizi così da consentire la prosecuzione dell'iter in oggetto e contestualmente ha trasmesso *"Osservazioni al parere 2556 del 13.03.2020"*, ovvero controdeduzioni al parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, in riscontro alla nota pec del 04.11.2020 della società istante, con nota prot. n. 48316 del 09.11.2020, acquisita al prot. n. 7995 del 10.11.2020, ha convocato *"ai sensi e per gli effetti degli art. 14 c.4 e art. 14-ter Legge 241/90 e s.m.i. – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, relativa alla procedura di VIA, in modalità videoconferenza per il giorno 12 novembre 2020"*, invitando ogni Amministrazione/Ente convocato *"ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa"*;
- questa Sezione, con nota prot. 8045 del 11.11.2020, ha ribadito quanto comunicato con la nota prot.

- 6074 del 07.09.2020, e ha riscontrato la summenzionata nota di convocazione della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di VIA, rappresentando che *“non sussiste alcuna competenza della stessa nel procedimento di VIA a cura della Amministrazione Provinciale”*. Sul punto, la Sezione ha ribadito che, con *“l’introduzione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e che lo stesso provvedimento di A.U. deve necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch’esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall’art. 27-bis del citato decreto”*;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo -Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 8312 del 11.11.2020, ha riscontrato la nota di Convocazione della Conferenza di Servizi, comunicando *“che in considerazione del breve lasso di tempo tra l’acquisizione delle osservazioni prodotte dalla società e la data di conferenza che non consente alla Scrivente una corretta e compiuta valutazione delle suddette osservazioni. Questa Soprintendenza si riserva di trasmettere il proprio definitivo parere nel rispetto della tempistica d legge”*;
 - in data 12.11.2020, come da verbale trasmesso con nota prot. 4979 del 16.11.2020, si è svolta in modalità videoconferenza la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 c.4 e art. 14-ter Legge 241/90 della Provincia di Foggia, durante la quale il dottor D’Attoli, in qualità di presidente della Conferenza dei Servizi ha rappresentato *“la necessità di concludere in tempi rapidi il procedimento in ragione del paventato rischio di responsabilità qualora non fossero rispettati i tempi stabiliti per la conclusione dello stesso.”* Il presidente della Conferenza ha rimarcato *“pertanto la necessità di integrare la documentazione presentata con quanto previsto dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero l’elenco predisposto dal proponente circa gli enti interessati al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e l’avviso di cui all’articolo 23, comma1, lettera e) del citato decreto”*. Sul punto si evidenzia che, la società proponente, nella stessa seduta di conferenza, ha accettato il rilievo e ha comunicato che avrebbe provveduto con immediatezza a sanare la mancanza rilevata. La Conferenza è stata conclusa rinviando la stessa a data da stabilire;
 - la società istante, come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, con nota pec del 01.12.2020, acquisita al prot. 8607 in pari data, ha trasmesso alla Provincia di Foggia:
 - l’elenco circa gli enti interessati al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
 - l’avviso di cui all’art. 23, comma 1 lett. e) predisposto in conformità a quanto prescritto dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 nel testo antecedente alle modifiche approvate dall’art. 50 del D.L. 76/2020, trattandosi di procedimento già avviato alla data di entrata in vigore di tale norma;
 - con la medesima nota pec, la società Blusolar Energia S.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente Sezione con le note prot. n. 6074 del 07.09.2020 e prot. 8045 del 11.11.2020, tra cui il Piano Economico Finanziario. Contestualmente ha comunicato che in data 06.10.2020 e 30.11.2020 *“ha caricato sul portale della Provincia di Foggia Settore Ambiente tutta la documentazione presente sul portale del Sistema Puglia comprensiva di tutte le integrazioni fino ad oggi richieste”*;
 - il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 193 del 12.01.2021, in riscontro alle *“Osservazioni al parere 2556 del 13.03.2020”*, trasmesse dalla società istante con nota pec del 04.11.2020, ha prescritto ulteriori attività archeologiche finalizzate a riconsiderare il proprio parere negativo;
 - la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 5234 del 04.02.2020, acquisita al prot. n. 1201 in pari data, ha convocato *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 LR 11/2001 - art. 14 c.4 e art.*

*14-ter Legge 241/90 e successive modificazioni – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in modalità videoconferenza la Conferenza di Servizi relativa alla procedura di VIA per il giorno **giovedì 25 febbraio 2021 ore 10:00**” invitando ogni Amministrazione/Ente convocato “ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa”;*

- questa Sezione, con nota prot.1318 del 09.02.2021, ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi e pertanto ha richiesto lo spostamento della stessa;
- con la medesima nota prot. 1318 del 09.02.2021, la scrivente Sezione, ha evidenziato che nel verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 novembre 2020, il dottor D’Attoli ha rimarcato “*la necessità di integrare la documentazione presentata con quanto previsto dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero l’elenco predisposto dal proponente circa gli enti interessati al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e l’avviso di cui all’articolo 23, comma1, lettera e) del citato decreto*”. Avendo la società proponente, nella stessa seduta, accettato di incardinare il procedimento nell’ambito della procedura di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la scrivente Sezione ha invitato l’Autorità Competente ad integrare l’elenco degli enti che devono partecipare alla Conferenza di Servizi, in funzione degli atti, intese, nulla osta e pareri che devono confluire nel P.A.U.R.;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 1063 del 11.02.2021, a seguito delle indagini preliminari archeologiche prescritte con nota prot. 193 del 12.01.2021, ha chiesto alla società proponente di valutare la modalità operativa per la salvaguardia e la tutela delle evidenze archeologiche rinvenute;
- la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 12.02.2021, in riscontro al summenzionato parere della Soprintendenza ha comunicato che “*intende mantenere l’estensione del parco fotovoltaico come da progetto, e procederà in corso d’opera allo scavo stratigrafico delle evidenze archeologiche messe in luce durante le attività preliminari, dandone immediata comunicazione a Codesto Spettabile Ufficio*”;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 7110 del 14.02.2021, acquisita al prot. n. 1488 del 15.02.2021, ha comunicato “*di prendere atto della nota della Regione Puglia assunta in data 09.02.2021 di richiesta di posticipo della seduta della Conferenza di Servizi*”, e pertanto ha aggiornato ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L.R. 11/2001 - art. 14 c. 4 e art. 14-ter Legge 241/90 e s.m.i. - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la seduta della Conferenza di Servizi al giorno mercoledì 3 marzo 2021 ore 10:00;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 1622 del 01.03.2021, ha rilasciato parere favorevole subordinato alla osservanza di prescrizioni;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in riscontro alla nota di aggiornamento della seduta della Conferenza di Servizi dell’Autorità Competente, con nota prot. 2231 del 03.03.2021, esaminata la documentazione integrativa trasmessa con nota pec acquisita al prot. 8607 del 01.12.2020, ha comunicato ai sensi dell’art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 2193, la procedibilità dell’istanza ai fini A.U.;
- con la medesima nota prot. n. 2231 del 03.03.2021, la scrivente Sezione ha evidenziato che preliminarmente alla convocazione della Conferenza di Servizi, non risultava pervenuta la comunicazione prevista al comma 2 del citato art. 27-bis, pertanto ha invitato la Provincia di Foggia a rispettare pedissequamente le scansioni procedurali dettate dal suddetto riferimento normativo;
- in data 03.03.2021, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 12401 del 12.03.2021, si è svolta in

modalità videoconferenza la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 c.4 e art. 14-ter Legge 241/90 della Provincia di Foggia, durante la quale la società istante ha precisato che *“era stata avviata in precedenza una procedura di VIA conclusasi in senso favorevole e che la stessa è poi stata trattata regolarmente come P.A.U.R. secondo quanto disposto dal 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*. Inoltre, nel corso della Conferenza, la scrivente Sezione ha ribadito quanto evidenziato con la nota prot. n. 2231 del 03.03.2021, ovvero che non risultava pervenuta la comunicazione prevista al comma 2 del citato art. 27-bis. Il Dott. D'Attoli, in qualità di presidente della Conferenza dei Servizi ha confermato che *“il suddetto passaggio sia stato eseguito e che gli enti solitamente non danno riscontro; in particolare modo i Comuni che, puntualmente invitati, non partecipano alla conferenza.”* Il presidente della Conferenza ha richiamato *“a questo punto l'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. a mente del quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata”*. La Conferenza è stata conclusa rinviando la stessa a data da stabilire;

- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 12401 del 12.03.2021, acquisita al prot. n. 2592 del 12.03.2021, ha convocato *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 LR 11/2001 - art. 14 c.4 e art. 14-ter Legge 241/90 e successive modificazioni – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s e successive modificazioni, in modalità videoconferenza la Conferenza di Servizi relativa alla procedura di VIA/PAUR per il progetto in oggetto per il giorno giovedì 19 marzo 2021 ore 10:00”* invitando ogni Amministrazione/Ente convocato *“ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa”*;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. 2755 del 18.03.2021, in riscontro alla summenzionata nota della Provincia di Foggia, ha ribadito quanto dichiarato nella nota prot. 2231 del 03.03.2021, ed ha confermato, ai sensi dell'art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 2193, la procedibilità dell'istanza ai fini A.U.;
- con la medesima nota prot. n. 2755 del 18.03.2021, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in riscontro a quanto dichiarato dal Dottor D'Attoli durante la Conferenza di Servizi svoltasi in data 03.03.2021, come da verbale trasmesso, ha sottolineato che *“nella Comunicazione di avvenuta pubblicazione dei documenti depositati sullo Sportello Telematico della Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”*, prot.n. 26540 del 20.05.2019, la Scrivente non risulta tra gli Enti e/o Amministrazioni destinatari della stessa;
- in data 19.03.2021, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 20518 del 23.04.2021, si è svolta in modalità videoconferenza la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 c.4 e art. 14-ter Legge 241/90 della Provincia di Foggia. Durante la Seduta di conferenza, il Dottor D'Attoli, in qualità di presidente della Conferenza di Servizio, preliminarmente ha comunicato che *“la Provincia ha provveduto ad inviare comunicazione ex. Art 27 bis comma 2 e, in ogni caso, con le successive convocazioni della conferenza di servizi ha trasmesso a tutti gli enti il link con il progetto e gli allegati che sono conseguentemente stati visionati e in relazione ai quali tutti gli enti hanno potuto verificare la adeguatezza e completezza della documentazione”*. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha ribadito che la sezione potrà esprimersi, ai fini A.U., nel procedimento del P.A.U.R. di competenza dell'Autorità Competente Provinciale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dall'Autorità Competente. Sul punto, il Dottor D'Attoli, in qualità di presidente della Conferenza di Servizio ha comunicato che *“la valutazione di impatto ambientale, così come scaturente dal parere espresso dall'apposito Comitato Via Provinciale è favorevole come favorevole è il parere paesaggistico nonché quello sismico, chiarito che quest'ultimo dovrà essere perfezionato in fase esecutiva all'acquisizione dei calcoli del cemento armato a seguito anche di comunicazione dell'impresa esecutrice dei lavori e dell'indicazione del direttore lavori”*;
- in ordine alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di

pubblica utilità, la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 22.04.2021, acquisita al prot. 4121 del 22.04.2021 ha trasmesso alla scrivente Sezione e per conoscenza all'Ufficio Espropri della Regione Puglia, "Rinuncia procedura di esproprio", con la quale "premesse che:

- con istanza protocollata l'8 maggio 2019, inoltre, la scrivente società ha altresì presentato presso la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezioni Autorizzazioni Ambientali, che legge per conoscenza, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio del predetto impianto e delle relative opere di connessione e contestualmente ha chiesto l'attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001;
- la stessa procedura di esproprio era relativa alle sole particelle:Ascoli Satriano Fg 78 p.lla 45 e Ascoli Satriano Fg 71 p.lla 258;

Considerato che

- La società ha raggiunto degli accordi con i proprietari delle suddette particelle mediante
 - o Sottoscrizione di "Preliminare contratto con obbligazione unilaterale di costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù di elettrodotto e passaggio" per la particella 45 del foglio 78 del comune di Ascoli Satriano;
 - o Dichiarazione del proprietario della particella 258 del foglio 71 del Comune di Ascoli Satriano circa il non possesso della porzione di superficie interessata dal cavidotto coincidente con la strada Provinciale SP104 pervenuta all'amministrazione provinciale a mezzo procedura di esproprio e per la quale l'amministrazione provinciale non ha ancora completato con l'accatastamento.

Idonei a comprovare la disponibilità giuridica delle predette particelle ai fini del rilascio del PAUR.

[...] dichiara di rinunciare alla procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2011 per le particelle sopra menzionate e allega alla presente la documentazione sulla disponibilità delle stesse [...].";

- la società Blusolar Energia, con note pec del 26.04.2021, 04.05.2021, 20.05.2021, 07.06.2021, acquisite al prot. n. 4219 del 26.04.2021, prot. n. 4629 del 04.05.2021, prot. n. 5484 del 21.05.2021, prot. n. 6140 del 08.06.2021, ha richiesto alla Provincia di Foggia e alla scrivente Sezione di provvedere alla definizione del provvedimento autorizzativo in oggetto mediante il rilascio dell'A.U. e del P.A.U.R. per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot.n. 6271 del 10.06.2021, ha chiesto alla Provincia di Foggia, in qualità di autorità Competente, di trasmettere la valutazione paesaggistica, coerente con la normativa vigente di cui alla L.R. n. 20/2009, al fine di poter rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 s.m.i.nell' ambito del P.A.U.R. di competenza della Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006;
- la società Blusolar Energia S.r.l. con nota pec del 11.06.2021, acquisita al prot. n. 6338 in pari data, ha invitato e diffidato la scrivente Sezione a concludere l'iter in oggetto con il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- la società Blusolar Energia S.r.l. con nota pec del 19.07.2021 e 12.08.2021, ha invitato la Provincia di Foggia a rilasciare "l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, così da permettere alla Regione Puglia-Servizio Energia di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 s.m.i. per la realizzazione dell'impianto in oggetto";
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determina Dirigenziale n. 1252 del 14.09.2021, ha rilasciato "in conformità al parere espresso dalla soprintendenza e per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi l'autorizzazione paesaggistica alla ditta Blusolar Energia per la realizzazione in agro di Candela (FG) [...]"

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 della Provincia di Foggia e di seguito riportati:

➤ **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**

Nota prot. 8412 del 13.09.2021

“Richiamata la nota di questa Soprintendenza prot. 1622 del 01.03.2020 con la quale questo Ufficio ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale in senso alla procedura di VIA provinciale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto;

Questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte.”

- Nota prot. 1622 del 01.03.2021

“[...]questa Soprintendenza per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell’impianto in oggetto a condizione che:

- 1) l’attività di scavo stratigrafico delle evidenze archeologiche messe in luce durante le attività preliminari sia eseguita da soggetti in possesso, nel proprio curriculum vitae, di un titolo di studio post lauream (tesi di specializzazione o dottorato di ricerca) inerente specifici argomenti di ambito preistorico;*
- 2) tutti i lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, sia in relazione all’area del parco fotovoltaico che quelli per la realizzazione dei cavidotti interno ed esterno, siano eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa.*

Si ribadisce che, qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell’ambito delle attività di assistenza archeologica, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L’inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l’alta sorveglianza sulle attività.

Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio del provvedimento di V.LA. provinciale in seno alla procedura di P.A.U.R. ex art. 27-bis del Dlgs n. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza nominale di 8,096 MW in AC e potenza di immissione in rete di 6,00 MW in AC, sito nel Comune di Candela (FG) in loc. “Serra Giardino” e relative opere connesse localizzate anche nel Comune di Ascoli Satriano (FG) della proponente società Blusolar Energia srl, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni archeologiche sopra riportate.”

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione III**

Nota prot. 160219 del 31.12.2020

“rilascia alla suddetta Società Blusolar Energia S.r.l. il NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto interrato MT alla tensione di 30 kV[...].”

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione III**

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Premesso che:

- il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla

“Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica”, con nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020 comunicava che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato,sono oggetto di autorizzazione generale.....il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l’allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC dgscerp.div02@pec.mise.gov.it.

Rilevato che:

- La Società Blusolar Energia S.r.l. ha trasmesso in data 18.03.2021, “Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici”;
- il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, in data 04.08.2021 ha richiesto ulteriore documentazione al fine del completamento della pratica;
- successivamente la società istante con pec del 04.08.2021, a seguito di ulteriori approfondimenti progettuali e normativi, ha comunicato che “non darà corso alla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni con nota prot. mise_AOO_COM.REGISTROUFFICILAE.U.0116655.04-08.2021, non sussistendo le condizioni per il progetto fotovoltaico di Candela di installazione di un sistema di comunicazione verso l’esterno”;
- il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza.

Pertanto, si ritiene assolto l’onere di quanto segnalato dal MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise e, ai sensi dell’art. 14 ter c.7 della L. 241/1990 s.m.i., di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere.

➤ **Ministero della Transizione Ecologica –Dipartimento per l’Energia e il Clima**

Nota prot. 16421 del 25.05.2021

Comunica che “dal 1° luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11/06/2012, prot. n.11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche **devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi[...]**

Si fa presente che la procedura sopracitata[...]assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 22.04.2021 ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013; “dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell’area del titolo minerario “CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE al 31.03.2021 den. CANDELA” di proprietà ENU – ENERGEAN ITALY ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.”

Pertanto, la summenzionata verifica si è conclusa con la dichiarazione da parte del tecnico dell’assenza di interferenze con titoli minerari vigenti;

Rilevato che:

- Come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "[...]assolve gli obblighi di coinvolgimento [...]" dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G.

➤ **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia**

Nota prot. n. 4526 del 18.03.2021

"[...] si comunica che, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.

[...] Corre l'obbligo, tuttavia, evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento."

➤ **Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata**

Nota prot. 1815 del 15.10.2020

"Dall'analisi del piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al "Demanio dello Stato", ma interessa molteplici particelle intestate al "Demanio Pubblico dello Stato per Opere di Bonifica" per le quali sono previste servitù di passaggio.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non parteciperà alle eventuali conferenze di servizio che saranno indette e non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera. Lo stesso, infatti, potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata".

➤ **Regione Puglia -Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione -Sezione Demanio e Patrimonio –Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**

Nota prot. 13852 del 07.10.2020

"[...]dall'esame degli elaborati progettuali non si rilevano interferenze con aree del Demanio Armentizio. Pertanto, [...] si comunica che il Servizio non è competente al rilascio alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio."

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive**

Nota prot.10973 del 05.09.2020

"[...]esaminata la proposta progettuale registrata sul portale, verificata la compatibilità con le Attività

Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio."

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica**

Nota prot. n. 13427 del 02.10.2020

"Dall'esame della documentazione acquisita presso il portale della Provincia di Foggia si evince quanto appresso:

- *Il parco fotovoltaico nel suo complesso sarà formato da due sotto impianti distinti, il principale è composto a sua volta dai due sottocampi denominati NORD e SUD, mentre il secondario è composto da un sottocampo denominato EST;*
- *L'impianto da realizzare sarà costituito complessivamente da n. 20.242 moduli in silicio policristallino da 400Wp per una potenza di picco lato corrente continua pari a 8,096 kWp;*
- *L'area oggetto dell'intervento è situata nell'agro del Comune di Candela in località "Serra Giardino" e occuperà una superficie complessiva di mq. 44.532,10 suddivisi in mq. 38.407,60 nei sottocampi denominati NORD e SUD e mq. 6.124,50 nel sottocampo denominato SUD;*
- *Il tracciato del cavidotto prevede n. 4 punti di interferenza con il reticolo idraulico superficiale e precisamente: 1) fosso Pantozzo su S.P. 104, 2) canale su S.P. n. 104, 3) torrente Carapelle, 4) fosso Viticone;*
- *Gli attraversamenti identificati con i numeri 1, 2 e 4 verranno realizzati interrati con la tecnologia trenchless, mentre l'attraversamento n. 3 sarà realizzato in maniera aerea posando il cavidotto in aderenza all'impalcato del ponte esistente, posandolo sul lato a valle al fine di non ostacolare il deflusso delle acque;*
- *Tutti gli attraversamenti interrati sono previsti ad una profondità che varia da mt. 1,5 a 2,0 che verrà mantenuta fino ad una distanza di mt. 100 dal corso d'acqua interessato.*

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/ proprietaria dell'impianto in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

1. *la profondità di posa del cavidotto interrato dovrà essere non inferiore a mt. 2,50;*
2. *le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua;*
3. *il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;*
4. *il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;*
5. *siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
6. *questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;*
7. *sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;*
8. *siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;*
9. *siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;*
10. *sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.*

Infine, si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, è previsto che il rilascio

della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata.”

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni**

Nota 4838 del 23.03.2021

“[...]Vista la documentazione relativa al progetto [...] e, in particolare, la documentazione alla relativa procedura espropriativa;

Rilevato che, all’esito dell’esame degli elaborati progettuali, è emersa la necessità di completare la relativa documentazione, come di seguito precisato:

1. relazione in cui sia indicato:

- *il valore da attribuire all’area, indicando le modalità di determinazione della indennità di esproprio con la definizione delle relative indennità unitarie e complessive che, a seguito dell’intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, depositata il 10.06.2011, dovranno essere stimate nel rispetto della Sentenza medesima;*

- *il rispetto all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione nel caso in cui l’impianto interessi aree pubbliche ed aree demaniali;*

2. piano particellare di esproprio con:

- *grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georiferito), con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l’utilizzo parziale (per la cabina di sezionamento. In ogni caso, il piano particellare d’esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme tuttora vigenti del D.P.R. n. 207/2010.*

- *aggiornamento del piano particellare descrittivo con indicazione delle particelle di proprietà del demanio da convenzionare;*

3. acquisizione di una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che le superfici per le quali è richiesto l’esproprio e/o l’asservimento sono limitate all’estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio;

Ritenuto che le integrazioni innanzi indicate siano indispensabili per l’espletamento della procedura espropriativa, anche ai fini della corretta esecuzione del progetto;

[...]Si RISERVA DI ESPRIMERE PARERE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.”

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 22.04.2021, acquisita al prot. 4121 del 22.04.2021 ha trasmesso alla scrivente Sezione, e per conoscenza all’Ufficio Espropri della Regione Puglia, “*Rinuncia procedura di esproprio*”, con la quale “*premesso che:*
 - *con istanza protocollata l’8 maggio 2019, inoltre, la scrivente società ha altresì presentato presso la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezioni Autorizzazioni Ambientali, che legge per conoscenza, istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica,*

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio del predetto impianto e delle relative opere di connessione e contestualmente ha chiesto l'attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001;

- *la stessa procedura di esproprio era relativa alle sole particelle:Ascoli Satriano Fg 78 p.IIa 45 e Ascoli Satriano Fg 71 p.IIa 258;*

Considerato che

- *La società ha raggiunto degli accordi con i proprietari delle suddette particelle mediante
 - o *Sottoscrizione di "Preliminare contratto con obbligazione unilaterale di costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù di elettrodotto e passaggio" per la particella 45 del foglio 78 del comune di Ascoli Satriano;*
 - o *Dichiarazione del proprietario della particella 258 del foglio 71 del Comune di Ascoli Satriano circa il non possesso della porzione di superficie interessata dal cavidotto coincidente con la strada Provinciale SP104 pervenuta all'amministrazione provinciale a mezzo procedura di esproprio e per la quale l'amministrazione provinciale non ha ancora completato con l'accatastamento.**

Idonei a comprovare la disponibilità giuridica delle predette particelle ai fini del rilascio del PAUR.

[...] dichiara di rinunciare alla procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2011 per le particelle sopra menzionate e allega alla presente la documentazione sulla disponibilità delle stesse [...]."

Rilevato che:

- *l'Ufficio Espropri della Regione Puglia non ha trasmesso nessun altro parere di competenza in merito all'impianto in oggetto né ha partecipato alle conferenze di servizio indette dalla Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Competente;*
- *la società Blusolar Energia S.r.l. ha dichiarato con nota pec del 22.04.2021, di rinunciare alla procedura espropriativa, avendo acquisito la disponibilità delle aree interessate dal progetto;*

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dalla Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Regionali ed Infrastrutture - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione OO.PP. - Ufficio per le Espropriazioni.

➤ ***Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici***

Nota prot. n. 11426 del 27.11.2020

"[...]Secondo quanto indicato nella suddetta nota appare essere interessato dal procedimento "de quo" il Comune di Candela (FG).

Il Comune di Candela (FG) risulta quale Comune validato sul P.P.T.R. (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) il cui territorio è parzialmente gravato da usi civici.

Potrà, pertanto, codesto Ente autonomamente verificare sul P.P.T.R., sulla base delle particelle catastali interessate dall'intervento, l'eventuale natura civica dei terreni "de quibus", ovvero richiedere allo scrivente Servizio attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98 comprensiva della puntuale indicazione dei dati catastali dei terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse [...]."

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

Considerato che:

- *la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 01.03.2021, ha dato riscontro alla nota della Regione Puglia - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici. La società istante, con la summenzionata nota, effettuata la verifica sul P.P.T.R. del progetto, ha comunicato che "nello specifico i*

terreni interessati dall'impianto fotovoltaico sono stati acquisiti dalla scrivente a mezzo di "preliminare contratto di costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù, di elettrodotto e di passaggio" e sono:

Comune di Candela - Foglio 5 p.lle 6, 7, 554, 496, 370, 371, 372, 373

I suddetti terreni non sono gravati da usi civici secondo la cartografia del P.P.T.R.

I terreni (su cui è ubicata la cabina di sezionamento enel) per i quali invece è stata richiesta la procedura di esproprio:

Comune di Ascoli Satriano - Foglio 78 p.lla 45

non risultano gravati da usi civici secondo la cartografia del P.P.T.R.

Il terreno interessato dalla cabina di sezionamento al foglio 71 particella 45 del comune di Ascoli Satriano non è interessato da usi civici secondo la cartografia del P.P.T.R.

Relativamente al cavodotto di connessione tra l'impianto fotovoltaico e la cabina di sezionamento e tra quest'ultima e il punto di allaccio ENEL, lo stesso percorre la strada provinciale 104 di proprietà della Provincia di Foggia (per la particella 285 del Foglio 71 del comune di Ascoli Satriano) e del Demanio Pubblico dello Stato per le opere di bonifica (per le particelle 197, 224, 220, 218, 192, 185). Le particelle innanzi citate, secondo il P.P.T.R. sono gravate da usi civici, ma comunque si comunica che non si procederà alla procedura di esproprio (così come indicato nel particellare) bensì si procederà all'acquisizione della concessione all'uso da parte dell'ente competente."

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, non ha fatto pervenire ulteriore parere di competenza né tantomeno ha partecipato alle Conferenza di Servizio indette dalla Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Competente;

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dalla Regione Puglia - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio – Parco Tratturi Foggia**

Nota prot. 13852 del 07.10.2020

"Ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, infine, poiché l'attraversamento del Trattarello Cervaro – Candela - Sant'Agata avviene in corrispondenza della sede stradale della SP 104, in un'area suscumbibile di tipo b), questo Servizio non è competente ad esprimere alcun parere che dovrà invece essere reso dalla Provincia di Foggia quale ente gestore della strada".

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia – Vincolo Idrogeologico**

Notaprot. 56876 del 15.10.2020

"[...]si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzare nel Comune di Candela foglio 5 particelle: 6-7-554-495-496-55; comune di Ascoli Satriano foglio 78 particella 45, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, pertanto quest'Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica."

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche**

Nota prot. 1778 del 14.02.2020

"Dall'esame della documentazione progettuale[...] si rileva che l'intervento in argomento interessa i fogli di mappa catastale n.58-71-78 del Comune di Ascoli Satriano e il foglio di mappa n°5 del Comune di Candela.

L'intervento non ricade pertanto in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009.

Ciò posto, avuto riguardo della tipologia di intervento e per quanto di competenza di questa Sezione, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

Nondimeno, appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."*

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**

Nota prot. n. 4819 del 19.02.2021

"[...]esaminata la documentazione progettuale attualmente disponibile al link https://sportellotelematico.provincia.it/backoffice_to_frontoffice/visualizza_istanza_SOLO1PROVFOGGIA/SOLO1_PROVFOGGIA/2019-00058-via;

- o considerata la nota prot. n. 12906 del 08/11/2019 (ribadita con successive note prot. n. 4678 del 03/03/2020 e prot. n. 19655 del 14/10/2020) con la quale la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità degli interventi in progetto con la Pianificazione di Distretto e di Bacino;*
- o rilevato altresì che il tracciato del cavodotto interrato MT di collegamento alla Rete di Distribuzione attraversa alcune aree a pericolosità idraulica riprodotte nella cartografia del secondo ciclo del PGRA (2016-2021) adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 14/04/2020); nelle suddette aree a pericolosità idraulica trovano applicazione le Misure di Salvaguardia adottate «con Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270 del 29/10/2020);*

questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma il contenuto della citata nota prot. n. 12906 del 08/11/2019 (che si allega in copia unitamente alle note prot. n. 4678 del 03/03/2020 e prot. n. 19655 del 14/10/2020)."

- Nota prot. n. 1955 del 14.10.2020

"[...] questa Autorità di Bacino Distrettuale, esaminata la documentazione progettuale [...], rileva che la Blusolar Energia S.r.l., a seguito delle prescrizioni imposte dal comitato di Valutazione dell'Impatto Ambientale nella seduta del 03/01/2020, ha proposto una nuova configurazione dell'impianto fotovoltaico in progetto che prevede sostanzialmente:

- 1.la predisposizione sui lati Est ed Ovest di una fascia tampone di 50 m entro la quale si realizzano la piantumazione di alberi con fusto di altezza massima di 10 m e l'integrazione di formazioni arbustive in evoluzione naturale*
- 2.la predisposizione, al centro dei due lotti più grandi, di una fascia tampone di 100 m entro la quale si realizzano la piantumazione di alberi con fusto di altezza massima di 10 m e l'integrazione di formazioni arbustive in evoluzione naturale;*
- 3.la riduzione da 44532,10 mq a 39700 mq dell'area totale occupata dai pannelli fotovoltaici, con impiego di un modello di pannello fotovoltaico più performante fermo restando il valore di potenza massima in immissione di 6000,00 kW.*

Ciò posto, con riferimento alla Pianificazione di Bacino e di Distretto, la scrivente Autorità di Bacino

Distrettuale conferma le proprie valutazioni espresse con nota prot. n. 12906 del 08/11/2019, peraltro già ribadite con nota prot. n. 4678 del 03/03/2020.”

- Nota prot. n. 4678 del 03.03.2020

“[...] questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma le valutazioni di propria competenza formulate con la nota prot. n. 12906 del 08.11.2019.”

- Nota prot. n. 12906 del 08.11.2019 - Prescrizioni

“[...] questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di poter esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura autorizzativa in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni costruttive:

-siano confermate le modalità di risoluzione delle interferenze tra l'elettrodotto interrato MT per la connessione dell'impianto fotovoltaico al quadro MT della Cabina Primaria Ascoli Satriano e i n. 4 corsi d'acqua presenti, classificati dal P.A.I. come "reticolo idrografico", così come previste all'interno dell'elaborato "Relazione Idraulica" allegata al Progetto (cfr. Elaborato RS_004), ed in particolare prevedendo di posare l'elettrodotto con tecnologia trenchless e in maniera tale che la distanza tra il punto più basso dell'opera esistente e generatrice superiore del corrugato a protezione;

-del cavo risulti almeno pari a 1.5/2.0 m. Gli stessi tratti di elettrodotto da realizzare mediante tecnica trenchless, siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano posti esternamente rispetto alle aree e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi.

-siano confermati gli approfondimenti previsti dal tecnico geologo all'interno della Relazione Geologica, ed in particolare che: "Nella fase di esecuzione degli scavi di fondazione saranno effettuati ulteriori sopralluoghi e controlli per meglio contribuire alla scelta progettuale che spetta 'al Progettista e al Direttore dei Lavori. Il sottoscritto geologo incaricato, se riterrà opportuno potrà eseguire ulteriori indagini, prima della realizzazione delle opere strutturali".

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

1. le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;

2. per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;

3. si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

4. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

5. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all' applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto.

➤ **ARPA PUGLIA**

Nota prot. 13449 - 32 del 02.03.2020

"Preso atto dalla documentazione in atti:

- *Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 8 MW da installare con pannelli posizionati su strutture infisse a terra in Località "Serra Giardino" nel Comune di Candela (FG).*
- *Del parere favorevole espresso dal Comitato VIA nella seduta del 30.1.2020.*

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 28/02/2020, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

1. *Trattandosi di un impianto fotovoltaico a terra si deve considerare che il principale aspetto negativo è costituito dal consumo di suolo. Infatti, l'impianto in questione, da quanto dichiarato nella documentazione di progetto, sfrutta oltre 15,573 ettari di terreno per una produzione di 8,09 MW, dunque una incidenza di circa 1,92 ettari ogni MW installato. La destinazione d'uso del suolo riveste un carattere di primaria importanza nella valutazione e, nel caso in questione, trattandosi di area industriale, consente un approccio metodologico meno significativo.*
2. *Non risulta specificata la quantità e modalità di posa della essenza autoctona prevista come misura di mitigazione per la minimizzazione dell'impatto visivo dell'insediamento produttivo.*
3. *Il DM 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso DM all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto e lettera h) sebbene tali indicazioni dovranno essere recepite nel procedimento di autorizzazione unica.*
4. *Qualora si ravvisi la necessità di utilizzare prodotti per la pulizia dei pannelli fotovoltaici, occorre impiegare prodotti di tipo ecocompatibili da indicare nella documentazione e da valutare preventivamente. Devono essere altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque di lavaggio.*
5. *Non è dato sapere, per le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle coperture degli uffici e dei locali tecnici e dai piazzali impermeabilizzati se sono adottati i sistemi di trattamento (grigliatura e dissabbiatura) previsti dal R.R. 9-12-2013 n. 26.*

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione."

➤ **Consorzio di Bonifica della Capitanata**

Nota prot. n. 18962 del 06.10.2020

“Dall’esame della documentazione tecnica messa a disposizione sul sito web sono emerse interferenze del solo cavidotto di connessione alla stazione elettrica di Terna ed unicamente con la rete idrografica regionale e precisamente con l’alveo del Torrente Carapelle e quello del Fosso Viticone.

La documentazione progettuale prevede che l’attraversamento degli alvei venga realizzato con la tecnica della sonda teleguidata (t.o.c.) secondo uno schema dimostrativo dell’impiego della tecnica medesima riportato nella tavola PT_006 “Cavidotto – Particolari e interferenze”.

Tale modalità di attraversamento degli alvei non crea inibizioni all’attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’approvazione del progetto purché, prima della esecuzione dei lavori si provveda a quanto segue:

- *l’esecutivo degli attraversamenti degli alvei venga predisposto sulla base del rilievo in sito del Torrente Carapelle e dei Fosso Viticone nella sezione di passaggio;*
- *il cavidotto sia collocato nella subalvea ad una profondità non inferiore a 5 metri da tenersi su tutto il profilo attuale della sezione di passaggio;*
- *i punti di immersione e riemersione dalla perforazione teleguidata siano collocati ad una distanza non inferiore a metri 25 dai cigli attuali; la stessa distanza deve essere contemporaneamente rispettata rispetto ai limiti della proprietà demaniale;*
- *nei punti di immersione e riemersione della perforazione teleguidata vengano collocate paline segnalatrici della presenza del cavidotto, idoneamente ancorate al suolo, di altezza f.t. non inferiore a mt. 2;*
- *il progetto esecutivo degli attraversamenti venga sottoposto al benessere di questo Consorzio e consegua il parere di conformità al PAI PUGLIA e l’autorizzazione idraulica da parte della Regione Puglia;*
- *venga richiesta l’autorizzazione all’uso dei beni demaniali ai sensi del R.R. n°17/2013.”*

➤ Provincia di Foggia**Determina Dirigenziale D.D. n. 1252 del 14.09.2021**

“[...] (Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni) Verificata la conformità al PPTR con gli interventi previsti agli artt. 46, 66, 81, 83. Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica riunitasi nella seduta del 13.09.2021 che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: la Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali e le tecniche di realizzazione dell’intervento esprime parere favorevole con prescrizioni.

Visto il parere espresso dalla Soprintendenza[...]; [...] si ritiene pertanto di poter rilasciare l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni:

gli scavi per la posa dei cavidotti non dovranno interferire con l’UCP Formazioni arbustive con particolare riferimento all’area prossima al Bene Fiumi, torrenti e corsi d’acqua.

[...] DETERMINA DI RILASCIARE in conformità al parere espresso dalla soprintendenza e per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi l’autorizzazione paesaggistica alla ditta Blusolar Energia per la realizzazione in agro di Candela (FG) su suolo in catasto fg. 5, numero 6 con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni”.

➤ Comune di Candela – Provincia di Foggia**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.11.2020**

“[...]a fronte della costruzione e dell’esercizio di un impianto di produzione di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico, la ditta corrisponderà misure compensative pari al 3% dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto, che saranno recepite in sede di conferenza dei servizi.

Considerato che

[...]La proposta progettuale definitiva depositata presso il Comune di Candela, così come prodotta a seguito degli adempimenti richiesti, prevede un assetto di un piccolo tratto della viabilità di piano diverso da quello indicato nella pianificazione esecutiva comunale attraverso una nuova viabilità che corre lungo il confine dell'impianto nord ovest per curvare verso sud-est fino al ricongiungimento con la viabilità originaria. non sostanziale alle originarie previsioni urbanistiche e non incide sugli aspetti normativi del PIP; [...]

IL CONSIGLIO COMUNALE

[...]ritenuto di poter esprimere parere favorevole per la presa d'atto del progetto definitivo [...]DELIBERA

1. Di prendere atto favorevolmente del progetto definitivo per la COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 8,096 MW IN AC E POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE DI 6,00 MW IN AC, SITO NEL COMUNE DI CANDELA (FG) IN LOC. "SERRA GIARDINO" E RELATIVE OPERE CONNESSE LOCALIZZATE ANCHE NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG), Blusolar Energia con sede in Via del Caravaggio 125 - 65125 PESCARA (PE);
2. Di approvare la variazione dell'assetto viario dell'ex Piano insediamenti produttivo, così come proposto dalla Ditta Blusolar Energia Srl e meglio descritta e rappresentata nella relazione dal responsabile del settore 2°, non sostanziale alle originarie previsioni urbanistiche e non incidente sugli aspetti normativi del PIP ".

➤ **Consorzio ASI di Foggia**

Nota prot. n. 1238 del 20.03.2021

"[...]per quanto di competenza di questo Ente non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del predetto impianto, con la raccomandazione che la cabina di sezionamento venga realizzata al di fuori dell'area di competenza di cui al PRG-ASI dell'Agglomerato Industriale di Ascoli Satriano.

Al contempo, per quanto di competenza, si autorizza la società in indirizzo alle attività di scavo, ricomprese nell'area di competenza del suddetto Agglomerato Industriale, finalizzate alla realizzazione delle seguenti linee di collegamento interrate con l'impianto fotovoltaico in parola che appresso si specificano:

1. realizzazione di un tratto della linea interrata di collegamento diretto con la cabina primaria (CP Ascoli Satriano);
2. realizzazione della linea interrata di collegamento alla linea Fantini.

Di subordinare le suddette attività di scavo alle seguenti condizioni:

- la ditta svolga a propria cura e spese le attività autorizzate;
- la ditta in intestazione si impegni sin d'ora, accettando la presente autorizzazione, al pagamento di somme una tantum e/o canoni che il Consorzio ASI Foggia stabilirà (in misura non inferiore a quanto stabilito dal Comune di Ascoli Satriano) e che comunicherà in seguito;
- il titolare del presente provvedimento ha l'obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni indicate negli atti di assenso, comunque denominati, rilasciati dagli Enti e dalle Istituzioni competenti;
- il presente provvedimento s'intende rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi e, comunque, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Comune di Ascoli Satriano, degli Enti e delle Istituzioni competenti, in ordine all'osservazione della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, ambientale, antincendio, paesaggistica e beni culturali, alle successive procedure relative alle prescrizioni del Piano di Assetto idrogeologico dell'Adb Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, ecc.;
- siano salvaguardate tutte le infrastrutture interrate ivi presenti ed eventuali danneggiamenti conseguenti alla realizzazione e/o utilizzo dell'opera siano prontamente ripristinati;
- la ditta esecutrice dei lavori provveda al ripristino a perfetta regola d'arte, oltre che del manto stradale, di tutta l'area interessata;
- durante l'esecuzione delle opere ottemperare alla normativa sulla sicurezza dei lavori (Dlgs.81/08 e s.m.i.) e del Codice della Strada;

- la ditta richiedente, in solido con la ditta esecutrice, assuma ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che potrebbero verificarsi in conseguenza dei lavori, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità;
- siano acquisite tutte le autorizzazioni dagli altri soggetti competenti interessati;
- al fine di non recare intralcio ad altre eventuali ditte/imprese che stiano operando nella stessa area o in prossimità di queste, siano preventivamente concordati tutti gli altri interventi operativi con queste;
- al termine dei lavori, la ditta richiedente trasmetta al Consorzio ASI, in formato digitale rieditabile, tutti gli elaborati finali descrittivi di quanto realizzato;
- dovrà essere comunicato, all'indirizzo p.e.c. asifoggia@pec.it, il cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data effettiva dell'inizio delle attività almeno 5(cinque) giorni prima dell'avvio delle stesse.

Inoltre, si dovrà tempestivamente comunicare a questo Ente la conclusione dei lavori per la verifica finale.”

In riferimento a suddetto parere si rappresenta che la società Blusolar Energia S.r.l., in sede di Conferenza svoltasi in data 19.03.2021, ha dichiarato che “in base al progetto presentato la cabina di sezionamento verrà realizzata al di fuori dell'area ASI”.

➤ **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito “Puglia”**

Nota prot. 556 del 12.01.2021

“[...]ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 8112008 e alla L. 1° ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-OO1 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGDDNAIStaf/DTIGENIODIFEIPaginelbonifica_ordigni.aspx”

➤ **Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. /3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio**

Nota prot.3539del 25.09.2021

“...ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-OO1 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGDDNAIStaf/DTIGENIODIFEIPaginelbonifica_ordigni.aspx”

➤ **ENAC**

Nota prot. n. 3542 del 13.01.2021

“Si fa riferimento all'istanza assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-31/08/2020-0081123-A inerente la richiesta di parere di competenza.

Si comunica che:

- l'ENAV con foglio U\0111161\02-10-2020\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-02/10/2020-0094423-A), ha reso noto che l'installazione in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e la compatibilità radioelettrica per gli aeroporti di propria competenza mentre le procedure di volo strumentale sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
- dalla documentazione inviata si rileva che l'installazione non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli di cui al cap. 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (RCEA) Enac;
- l'impianto in oggetto, pur rientrando nell'elenco delle attività o costruzioni sottoposte alle limitazioni previste dal paragrafo 12.2 del cap.4 del RCEA, risulta esterno alle porzioni di territorio ove è richiesta l'istruttoria e l'autorizzazione dell'ENAC per la salvaguardia rispetto ai pericoli alla navigazione (aree ricadenti internamente ai km 6 dall'ARP previsti dai criteri selettivi della procedura di valutazione ostacoli, dalla Circ. Enac n. 146391/IOP del 14.11.2011, dalle lettere di policy e come prassi di redazione delle mappe di vincolo per aree ricadenti al di sotto della IHS e CS).

Per quanto sopra, non si ravvedono elementi ostativi alla installazione proposta e si esprime pertanto nulla osta per gli aspetti di competenza.

Si fa presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito, da parte di codesta Società, il nulla osta dell'Aeronautica Militare."

➤ **ASL Foggia**

Nota prot. n. 95139 del 06.10.2020

"[...]si esprime parere preventivo favorevole, per quanto di propria competenza in linea igienico-sanitaria, al suddetto impianto, a condizione che:

- sia assicurato adeguato smaltimento o riciclo dello stesso alla fine del ciclo produttivo secondo la normativa in corso."

➤ **ANAS S.p.A.**

Notaprot. n. 684312 del 21.12.2020

"[...]si comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade Statali di ns competenza e con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

➤ **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

Nota prot. 3734 del 16.10.2020

"Dall'esame degli elaborati trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione".

➤ **Terna S.p.A.**

Nota prot.64887 del 12.10.2020

"[...]in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, il Gestore di riferimento per la pratica in oggetto è la Società e-distribuzione S.p.A.."

Con riferimento alla **procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità** si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio

Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 4838 del 23.03.2021, ha rilevato la necessità di completare la documentazione relativa alla procedura espropriativa;

- la società Blusolar Energia S.r.l., con nota pec del 22.04.2021, acquisita al prot. n. 4121 del 22.04.2021, ha dichiarato *“di rinunciare alla procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2011”* e ha allegato documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle aree interessate dal progetto in oggetto;
- pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non ha proceduto alla *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Atteso che:

- con l’introduzione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del P.A.U.R. e che, lo stesso provvedimento di A.U. deve necessariamente confluire nel P.A.U.R.;
- in conformità all’art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.), necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto.;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica;
- la Provincia di Foggia con la nota prot. 12401 del 12.03.2021, con la quale ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 03.03.2021, ha dichiarato che *“gli enti solitamente non danno riscontro; in particolare modo i Comuni che, puntualmente invitati, non partecipano alla conferenza”* e che viene richiamato ***“a questo punto l’art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. a mente del quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell’amministrazione rappresentata”***.

Rilevato che:

- l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot.n.8412 del 13.09.2021 ha rilasciato il parere favorevole;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 20518 del 23.04.2021, ha dichiarato che ***“la valutazione di impatto ambientale, così come scaturente dal parere espresso dall’apposito Comitato Via Provinciale è favorevole come favorevole è il parere paesaggistico nonché quello sismico, chiarito che quest’ultimo dovrà essere perfezionato in fase esecutiva all’acquisizione dei calcoli del cemento armato a seguito anche di comunicazione dell’impresa esecutrice dei lavori e dell’indicazione del direttore lavori”***;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determina Dirigenziale n. 1252 del 14.09.2021, ha rilasciato *“in conformità al parere espresso dalla soprintendenza e per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi l’autorizzazione paesaggistica alla ditta Blusolar Energia per la realizzazione in agro di Candela (FG) [...]”*.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 5.10.2021 e acquisita al prot. n. 10354 del 5.10.2021 trasmetteva:

- ✓ numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla provincia di Foggia, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs n.152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi“*;
- ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- preso atto della nota prot. n. 10333 del 4/10/2021 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali riteneva di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune di Candela (FG), località *“Serra Giardino”*;
- una Cabina di Consegna da realizzarsi all'interno del campo fotovoltaico;
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300 metri;
- una Cabina di Sezionamento da collegare in entra – esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990;

- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Sezionamento alla esistente Cabina Primaria "Ascoli Satriano" di lunghezza pari a circa 5.500 metri.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nella citata nota prot. n. 10333 del 4/10/2021 invitava la Società Blusolar Energia Srl alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.
- è stato sottoscritto dalla Società Blusolar Energia srl l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 5.10.2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023978;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato in cinque copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dovrà essere vidimato dall'Autorità Ambientale competente;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione antimafia prot.n. PR_PEUTG_Ingresso_0058027_20211006;si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Provincia di Foggia.

La società Blusolar Energia srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Blusolar Energia srl deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di decadenza ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema

CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla società Blusolar Energia (repertorio n. 023978 del 5.10.2021).

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n.10333 del 4.10.2021 con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), incardinato presso la Provincia di Foggia, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 10333 del 4.10.2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia di Foggia, si provvede al rilascio, alla **Società Blusolar Energia** con sede legale in Pescara (PE), alla via Caravaggio 125, P.IVA 02222180685 dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune di Candela (FG), località “Serra Giardino”;
- una Cabina di Consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico;
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300 metri;
- una Cabina di Sezionamento da collegare in entra – esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990;
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Sezionamento alla esistente Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza pari a circa 5.500 metri.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 241/90 e all’art 27 bis del D.Lgs. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza, fermo restando ai fini dell’efficacia il suo recepimento all’interno del PAUR di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

ART. 4)

La società Blusolar Energia srl nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto

dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall'impianto in progetto, si dichiara la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 20518 del 23.04.2021.

ART. 7)

La Società Blusolar Energia srl ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a

favore del Comune, come disposto dalla L.R. Puglia n.31/2008, come modificata dalla L.R. Puglia n.19/2021.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la decadenza dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva e decadenza per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi

dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dell'Autorità Ambientale competente.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio

dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, ai Comuni interessati e alla Provincia di Foggia, precisando che il presente provvedimento dovrà essere ricompreso e dovrà confluire, unitamente alla VIA e agli altri titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 47 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Comune di Candela;
 - al Comune di Ascoli Satriano;
 - alla Provincia di Foggia;
 - alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Società Blusolar Energia S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta